



Modena, 17/04/2007

Prot. 440/07

Racc. A/R

Spett.le  
Comune di Vignola  
Struttura pianificazione territoriale  
41058 VIGNOLA (MO)

Oggetto: Competenze del geometra in materia di interventi di restauro

Formulo la presente nella mia qualità di Presidente del Collegio dei Geometri di Modena, in relazione alla Vostra lettera del 2/4/2007 Prot. n. 7028/2007.

In tale lettera, con riferimento ad un progetto di ristrutturazione di un fabbricato schedato ai sensi dell'art. 53 del P.R.G. al n. 125 come "edificio e manufatto architettonico di interesse storico", si afferma che "il progetto deve essere firmato da un architetto trattandosi di un intervento di restauro".

Ritengo opportuno, nell'interesse della categoria che rappresento, contestare tale affermazione.

Infatti, non esiste alcuna norma che escluda la competenza dei geometri in materia di interventi di restauro.

Anzi, l'art. 57 l. 2-3-1949 n. 144 include espressamente gli interventi di restauro tra le opere che i geometri sono abilitati a progettare e dirigere, includendo tali prestazioni tra quelle cui si applicano gli onorari stabiliti nelle tabelle H e I della tariffa professionale.


Ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, gli unici interventi di restauro riservati agli architetti sono quelli relativi ai beni contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti.

L'art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 prescrive, precisamente, che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed "il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

Mi è noto che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il riferimento alla legge 20 giugno 1909, n. 364 va inteso in senso dinamico, poiché tale normativa è stata trasfusa nella legge 1/6/1939, n. 1089 prima, nel D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 poi ed infine nel D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.

E' altrettanto evidente, però, che tali normative si applicano esclusivamente agli immobili vincolati dallo Stato al termine della apposita procedura, non agli immobili che siano soggetti a forme di tutela esclusivamente a livello locale.

Nel caso di specie, l'edificio non è affatto soggetto al D.Lgs. 22/1/2004, n. 42; bensì è tutelato esclusivamente dal P.R.G.; precisamente esso è schedato ai sensi



dell'art. 53 del vigente P.R.G. al numero 125 come edificio e manufatto architettonico di interesse storico.

Tale tipo di vincolo non rientra affatto nella previsione di cui all'art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e, dunque, in relazione al restauro del fabbricato in esame, la competenza del geometra non può essere esclusa.

Con l'auspicio di avere così contribuito ad una corretta e legittima interpretazione ed applicazione della normativa vigente, Le sarò grato se vorrà fornirmi un cortese cenno di riscontro e, restando a disposizione per eventuali chiarimenti, le porgo distinti saluti.

Il Presidente  
(Geom. Guido Mazzi)

